

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MÁSSIMO

SAVERIO

OOSIMO

N. 3
REG.GENERALE
N° 361/2016
UDIENZA DEL
21/07/2016 ore 09:00
. N°
2621
PRONUNCIATA IL:
2 1 LUG, 2016
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
1 / NOV 2016

IL SEGREDARIO

SEZIONE

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

BRANDIMARTE

DI TARANTO

GARGANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA: PROVINCIALE

BISESTILE

ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 361/2016 depositato il 29/02/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTÓ nº 10620150011390602000 TRIB ERARIALI 2012 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 10620150011390602000 TRIB ERARIALI 2012
- awerso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 10620150011390602000 IRPEF-ALTRO 2012 contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 10620150011390602000 TRIB ERARIALI 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 10620150011390602000 TRIB ERARIALI 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 10620150011390602000 IRPEF-ALTRO 2012

AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO VITO . *

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

TARANTO---CTP---Rgr, n. 361/16 ENERGY TRUSEPPE APPLICATION S.A. S.

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle entrate di Taranto e contro Equitalia Sud SpA Taranto ed avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 10620150011390602000 notificata via PEC in data 15-12-2015, ed attraverso il quale, per l'anno di imposta 2012 viene richiesta IRPEF ritenuta alla fonte di diversa natura oltre accessori.

Il ricorrente contestà l'operato dell'Ente impositore, espone le sue ragioni di contrasto con il medesimo e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Ambedue gli Enti chiàmati in causa sono costituito nel giudizio, ambedue, ed ognuno per il suo ambito, confermano la validità del proprio operato e chiedono il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti la Commissione osserva.

La complessità della richiesta per come espressa nella cartella di pagamento non consente al contribuente alcuna comprensione dei fatti posti a base della richiesta stessa e l'atto risulta viziato negli obblighi di motivazione posti a carico dell'Ente impositore dalla L. 241/90 e dalla L. 212/2000. Con tali norme è fatto obbligo alla P.A. di esprimere nel proprio atto di richiesta di imposta le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il proprio convincimento della richiesta in modo che da quanto espresso il contribuente abbia semplice comprensione del complesso della richiesta e possa esercitare i propri diritti. Nell'atto notificato nulla è stato specificato per la richiesta e l'atto, rimasto incomprensibile, deve essere sanzionato secondo la previsione delle norme citate.

Deve altresì aggiungere la Commissione che per il caso di specie e per la complessità della richiesta l'Agenzia fosse obbligata all'esercizio del contraddittorio preventivo onde esperire, anche attraverso tale esercizio, sia il tentativo di evitare il contenzioso e sia la tutela effettiva del contribuente e dei suoi interessi specifici.

Tali concetti sono stati ampiamente confermati da numerose sentenze di Cassazione (tra tutte Sezioni Unite n. 19667/2014) e da sentenze Comunitarie e ad esse intende uniformarsi il Collegio.

Quanto espresso è assorbente di tutto quanto riportato agli atti di causa.

La complessità della interpretazione della materia è ragione valida per compensare interamente tra tutte le parti in causa le spese di questo giudizio.

₿. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata.

===spese compensate.

Deciso jl_21-7-2016

MGiudico Relatore

Il Presidente

(Massimo Brandimarte)